

**CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI MENSA PRESSO I
RISTORANTI UNIVERSITARI.**

Tra le parti:

OPERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO, di seguito denominata "Opera", Ente pubblico provinciale ai sensi della Legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9 con sede in Trento, via Della Malpensada 82/A, codice fiscale 80003390228, rappresentata dal dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN) il 09.12.1957, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore;

TRENTINO SVILUPPO S.P.A., ente strumentale a carattere privatistico della Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominato "Trentino Sviluppo" con sede legale in Rovereto (TN) Via Fortunato Zeni, 8, codice fiscale 00123240228, rappresentata dal dott. _____, nato a _____ il _____, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di

In conformità della determinazione del Direttore n _____ di data _____, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è l'autorizzazione all'accesso al servizio di mensa erogato nei ristoranti universitari di Trento a favore del personale e dei collaboratori di Trentino Sviluppo.

ART. 2 – TARIFFE

I corrispettivi dovuti dall'utenza per la prestazione di cui all'art. 1 ammontano attualmente ad € 8,25.= per il pasto intero, 6,06.= per il pasto ridotto e 4,91.= per il pasto snack, con I.V.A. e maggiorazione compresa.

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO
dott. Paolo Fontana

TRENTINO SVILUPPO SPA
dott. _____

Detti corrispettivi potranno subire delle modifiche, conseguenti a variazioni del rapporto contrattuale tra l'Opera e il gestore dei ristoranti universitari, che verranno comunicate a Trentino Sviluppo il quale sarà tenuto ad accettarle, pena la risoluzione immediata della presente convenzione.

L'accesso al servizio è consentito previa esibizione da parte dell'utente del badge di riconoscimento Bluticket del circuito Cir Food, del valore nominale di €uro 7,00.=.

L'utente provvederà a regolare la differenza residua del prezzo del pasto mediante versamento in contante direttamente alla cassa del punto di ristoro contestualmente all'erogazione del pasto, mentre non è previsto nessun rimborso per la consumazione del pasto ridotto e/o del pasto snack.

Trentino Sviluppo si impegna a trasmettere all' Opera ed al gestore dei ristoranti universitari gli elenchi delle persone autorizzate a consumare il pasto.

ART. 3 – DURATA E RISOLUZIONE

La presente convenzione decorre dal giorno _____ fino al giorno _____ salvo eventuali proroghe che potranno essere disposte mediante scambio di corrispondenza.

Le parti, per comprovate esigenze opportunamente motivate, possono disdire la presente convenzione, previa comunicazione all'altra parte contraente a mezzo raccomandata A/R da formularsi almeno 30 giorni prima dalla scadenza.

ART. 4 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno riferimento alla normativa in materia, in particolare la L.P. 19.07.1990 n 23 e s.m. ed al Codice Civile. Per qualsiasi controversia, la competenza spetta in via esclusiva al Foro di Trento.

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO
dott. Paolo Fontana

TRENTINO SVILUPPO SPA
dott. _____

L'Opera resta estranea ad eventuali controversie che dovessero insorgere tra i gestori dei ristoranti universitari e Trentino Sviluppo.

Il presente atto viene sottoscritto in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e s.m. ed è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il cui onere è posto a carico di Trentino Sviluppo.

Le spese di registrazione in caso d'uso competono alla parte che la esercita.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

OPERA UNIVERSITARIA

TRENTINO SVILUPPO S.P.A.

dott. Paolo Fontana

dott. _____